

Pubblicato il 25/11/2019

N. [REDACTED] 2019 REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED] 2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2019, proposto da

[REDACTED]

rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) ed Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, in persona dei legali rappresentanti p.t, rappresentati e difesi, *ex lege*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;

nei confronti

di: [REDACTED] non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto prot. n. [REDACTED] con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi, ha disposto il depennamento dalle GAE di scuola dell'Infanzia e Primaria della provincia di Brindisi degli insegnanti ricorrenti inseriti in esse con riserva "T";

- del decreto prot. n. [REDACTED] con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi, ha ottemperato al citato decreto n. [REDACTED] disponendo il depennamento dei seguenti docenti: [REDACTED]

- del decreto prot. n. [REDACTED] con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi, ha ottemperato al citato decreto n. [REDACTED] disponendo il depennamento della docente [REDACTED]

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti, compresi i singoli atti di depennamento operati sulla posizione di ciascuno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle PP.AA. intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2019 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. S. Manca per i ricorrenti e avv. dello Stato M. G. Invitto;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Premesso che:

- a) i soggetti ricorrenti sono destinatari delle sentenze del T.A.R. Lazio, Roma, n. [REDACTED], del [REDACTED], e n. [REDACTED] dell'[REDACTED], entrambe

dall'esito a loro sfavorevole;

- b) il Consiglio di Stato, in relazione alle suddette sentenze, si è da ultimo pronunciato con ordinanze cautelari n. [REDACTED] del [REDACTED] (resa su appello n.r.g. [REDACTED] a sua volta relativo alla cit. sentenza di primo grado n. [REDACTED] e n. [REDACTED] del [REDACTED] (resa su appello n.r.g. [REDACTED] a sua volta relativo alla cit. sentenza di primo grado n. [REDACTED]

entrambe sfavorevoli agli appellanti;

- c) la posizione di coloro che hanno spiegato appello avverso le suddette sentenze di I grado non è, quindi, ancora coperta da giudicato;

- d) l'Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi ha depennato i ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) in dichiarata esecuzione delle suddette decisioni giurisdizionali (v., in particolare, premessa del decreto [REDACTED] del [REDACTED]

- e) di tale depennamento si dolgono i docenti ricorrenti con il gravame in esame, col quale si denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.M. MIUR n. 374 del 24 aprile 2019, eccesso di potere per sviamento, irrazionalità, difetto dei presupposti, disparità di trattamento, violazione dell'art. 3 della Costituzione (primo motivo di ricorso) e violazione del principio del legittimo affidamento (secondo motivo di ricorso);

- f) dopo l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami (come da ordinanza di questo T.A.R. n. [REDACTED] del [REDACTED]), la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della camera di consiglio del 13 novembre 2019, previo avviso alle parti della possibilità dell'adozione della presente decisione in forma semplificata;

2) Rilevato che:

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 374 del 24 aprile 2019, ha fornito indicazioni a livello nazionale circa l'inserimento in graduatoria dei docenti, precisando che *“devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1: (...) b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso*

giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 8" (art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto) e prevedendo, al predetto art. 1, comma 8, che in "forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento";

3) Ritenuto che con il predetto decreto:

- a) nella parte in cui si contemplano, ai fini dell'esclusione dall'aggiornamento delle graduatorie, quei docenti che abbiano ricevuto "sentenze di merito sfavorevoli", ci si riferisca alle situazioni coperte da giudicato, come emerge dalla combinata lettura degli artt. 1, comma 8, e 6, comma 1, lett. b), del cit. decreto;

- b) si fornisca, per converso, la chiara istruzione di mantenere in graduatoria, con riserva, quei docenti la cui situazione non sia ancora definita dall'autorità del giudicato (v. art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto);

4) Ritenuto che gli atti impugnati – sebbene attuativi di quanto conseguirebbe dalle predette sentenze di primo grado del T.A.R. Lazio (e, correlativamente, dalle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato) e pur recanti la clausola di salvezza degli esiti del successivo grado di giudizio – siano in contrasto, come denunciato in ricorso, con le suddette istruzioni ministeriali, che depongono per il mantenimento in graduatoria dei docenti la cui posizione non sia ancora coperta dal giudicato (e fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui al decreto MIUR n. 374/2019);

5) Ritenuto, per quanto sopra, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di annullare gli atti impugnati;

6) Ritenuto che le spese di lite:

- a) vadano poste, nella misura di cui in dispositivo, a carico dell'Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi in quanto è la decisione di tale Ufficio ad aver determinato la controversia;

- b) possano conseguentemente compensarsi nei confronti di tutte le altre parti del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l'Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione.

Spese compensate tra tutte le altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario

Andrea Vitucci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Andrea Vitucci

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO